

fr. Antonio e Carmelo Jacobbe, Serafino e Sebastiano Mule' e Leonardo Vaccaro, in virtù di questo ed e coll' espresso offizio della garanzia ai sensi di legge in caso d' incisione o di qualsivoglia altra molestia, vendono ed alienano al suddetto sig. Michele Vaccaro, che in compra accetta, le loro rispettive quote indivise;

1^a di due case terrane un pugliese, fra loro confinanti, sito in Nubera, via Speranza P. III e IIII, confinanti con recinto del sig. Leonardo Vaccaro, ora case di Pietro Cantarello e con detta ordinata nel catasto fabbricati di Nubera all' art. 1879 sotto nome di Vaccaro Arciprete Michele fu Francesco, coll' improntile di 170 e ripartite anche all' art. 1784, sotto nome di Vaccaro Michele fu Francesco ora prete, sig. A. F. 274 e 279, in via Vaccaro, oggi detta via Speranza, diolarate rurali.

2^a di un recinto di terra, sito in Nubera via Speranza, un tempo denominato via Vaccaro, e dalla parte retrostante via Murro, oggi denominato via Donifacio, dell' estensione di mille siri di salma 370, confinanti con le sudesatte due case terrane, con il recinto del sig. Leonardo Vaccaro e con le dette due vie, notate nel catasto all' art. 1869 sotto nome di Vaccaro Arciprete Michele fu

111
Francesco, sig. A. F. 276, 277 e 278 coll' improntile di 18, 60.

Soggetti ditti immobili alla sola feudaaria variabile, provinciale e comunale, che per la sua spettandogli l' acquirente si accetta e si obbliga pagare in quanto a quella gravante sulle due case pugliesi, dal terzo bimestre del corrente anno e in quanto a quella gravante sul recinto dal quinto bimestre pure del corrente anno, fra cui d' arretrati; del resto dichiarano i venditori che le cenuate loro rispettive quote indivise dei predetti immobili sono libere ed esenti di qualsiasi altro peso, servitù ed ipoteche e sono essi perocchè quali eredi legittimi del defunto Arciprete Michele Vaccaro. Nel averne il compratore sig. Michele Vaccaro la proprietà da oggi in poi e perpetuamente di unta a tutte le abbenuze, dipendenze ed accessori e il materiale possesso e godimento in quanto alle due pugliesi dal primo Maggio prossimo venturo e in quanto al recinto dal primo settembre seguente, nei quali giorni e casi loro si obbligano fargli rispettivamente fare le tradizioni come di legge, e perciò essi spogliandosi di ogni diritto, ragione ed azione, che hanno